



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Sottocommissione VIA

* * *

Parere n. 138 del 21 dicembre 2020

Progetto:	<p><i>Parere Tecnico</i></p> <p><i>Messa in produzione del Pozzo "Pergola 1" nella Concessione di Coltivazione Val D'Agri</i></p> <p><i>Richiesta di approfondimento istruttorio del parere n. 3429 del 22/05/2020 alla luce degli indirizzi di cui al D.M. n. 39 del 19/02/2019</i></p> <p><i>IDVIP: 3008</i></p>
Richiedente:	<p><i>Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo</i></p>
Proponente:	<p><i>ENI S.p.A</i></p>

Messa in produzione del Pozzo "Pergola 1" nella Concessione di Coltivazione Val D'Agri. Richiesta di riesame del parere n. 3429 del 22/05/2020 alla luce degli indirizzi di cui al D.M. n. 39 del 19/02/2019.

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS Sottocommissione VIA

1. Ricordata la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il D.lgs del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. ed in particolare l’art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS*), come modificato dall’art. 228, comma 1, del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n.34 recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017, n. 342 recante Articolazione, organizzazione, modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;

- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 agosto 2019, n. 241 di nomina dei componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS;

- l’art..5, comma 2, lettera e) del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017, n. 342;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 308 del 24/12/2015 recante gli “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale*”;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 39 del 19/02/2019 recante gli “*Indirizzi per uniformare la conduzione dei procedimenti di VIA e di AIA relativi alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare ed in terraferma*”;

PREMESSO che in ordine alla procedura in oggetto:

- la Commissione, in diversa composizione, nella seduta del 7/12/2018 ha espresso parere negativo n. 2895;

- la Divisione II della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni ambientali, *oggi Divisione V - Sistemi di valutazione ambientale della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo* (d’ora innanzi *Divisione*) in conseguenza del suddetto parere ha comunicato alla Società ENI S.p.A. (d’ora innanzi *Proponente*), ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, l’adozione di provvedimento negativo di compatibilità ambientale, e ha contestualmente informato il *Proponente* della facoltà prevista da tale normativa di presentare osservazioni al riguardo;

- il *Proponente*, avvalendosi quindi della possibilità offerta dall’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, ha presentato le proprie controdeduzioni con nota prot. 635 del 15/02/2019, acquisita al prot. 3828/DVA del 18/02/2019, e con nota prot. 807 del 26/02/2019, acquisita al prot. 4868/DVA del 26/02/2019;

- la Commissione in diversa composizione ha valutato la suddetta documentazione e nella seduta del 22/05/2020 ha espresso parere favorevole n. 3429;

- con nota prot. MATTM/89390 del 3/11/2020, acquisita al prot. CTVA/3500 del 4/11/2020, la *Divisione* ha chiesto a questa Commissione “*di voler riesaminare il parere in questione n. 3429 del 22/05/2020 e quindi di voler procedere alle necessarie modifiche e/o integrazioni dello stesso alla luce degli indirizzi di cui al Decreto ministeriale 19/02/2019 n. 39*” recante “*Indirizzi per uniformare la conduzione dei procedimenti di VIA e di AIA relativi alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi*”

liquidi e gassosi in mare ed in terraferma”;

- con nota prot. CTVA/3533 del 5/11/2020, il Presidente della Commissione ha inviato alla Direzione la proposta di assegnazione della presente procedura indicando il Referente Istruttore.

RILEVATO che:

- Il DM n. 39 del 19/02/2019 all'art. 5 (Disposizioni finali) stabilisce che *“La Direzione generale cui il presente atto di indirizzo è rivolto verifica che i pareri resi dalle competenti commissioni siano rispondenti ai criteri direttivi di cui al presente decreto, rimettendoli, in caso contrario, alla Commissione per le valutazioni di competenza e le conseguenti integrazioni”;*
- il presente parere è reso non già quale riesame sul precedente parere reso dalla Commissione insediata antecedentemente all'attuale, ma quale approfondimento istruttorio volto alla verifica se nella valutazione operata dal parere n. 3429 del 22/05/2020 siano stati tenuti in considerazione gli elementi prescritti dagli indirizzi di cui al Decreto ministeriale 19/02/2019 n. 39, dando riscontro in tal senso alla Direzione rispetto a quanto richiesto con nota prot. MATTM/89390 del 3/11/2020;

PRESO ATTO che:

- il DM prevede all'art. 3 che lo studio di impatto ambientale debba:
 - co. 1 *“...contenere uno specifico progetto relativo a dismissione e ripristino, individuando modalità, impatti e tempi di attuazione, nonché, in particolare per le attività di coltivazione, individuare con criteri oggettivi e verificabili il termine della vita utile di ciascun pozzo”;*
 - co. 2 *“Nel caso in cui il progetto riguardi un potenziamento o estensione di coltivazione di un giacimento già in corso di sfruttamento, la valutazione deve considerare anche il complesso di tali opere di coltivazione del giacimento, sia al fine di individuare eventuali pozzi disponibili per la reiniezione, sia per configurare in maniera coordinata i controlli da porre in atto sugli impianti per la coltivazione dell'intero giacimento, nonché per aggiornare ove necessario le valutazioni già effettuate sugli impatti delle opere già valutate per effetto del nuovo progetto, in conformità allegato VII, alla Parte Seconda, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;*
 - co. 3 *“poiché gli impatti dell'eventuale scarico di acque di strato devono essere valutati in sede di VIA con riferimento all'intera vita utile dell'opera, già nello studio di impatto ambientale devono essere presenti documentate evidenze, confermate da parte degli Uffici competenti, circa la effettiva disponibilità di pozzi per la reiniezione durante tutte le fasi di vita dell'opera. Ne consegue che in nessun caso la prima autorizzazione allo scarico potrà essere rinviata ad un momento successivo a quello del rilascio della VIA”;*

- poiché si legge nel parere CTVA n. 3429 (pag. 10) che

“...le attività del progetto in esame “saranno realizzate nella parte Nord-Ovest della Concessione, dove la morfologia delle aree è montuosa con quote comprese tra i 650 m s.l.m. (in prossimità della località Santa Maria) e i circa 1.040 metri s.l.m. (in corrispondenza dell'area Pozzo Pergola 1). Il progetto si svilupperà essenzialmente nelle seguenti attività:

- ✓ allestimento della postazione Pergola 1 per la messa in produzione del Pozzo (la vita produttiva del pozzo Pergola 1 avrà una durata indicativa di circa 30 anni);
- ✓ installazione di tre condotte di collegamento, per il trasporto dell'olio, dal Pozzo Pergola 1 all'Area Innesto 3, di lunghezza pari a circa 8,380 km;
- ✓ realizzazione dell'Area Innesto 3”;

CONSIDERATO che:

dalla lettura del parere reso, rilasciato dopo l'emanazione del D.M. 39/2019, che ha preceduto la seconda integrazione del proponente, si rileva chiaramente che nessun richiamo è stato operato nelle premesse al D.M. sopra citato:

a) con riferimento all'art. 3 co. 1 inerente il progetto relativo a dismissione e ripristino:

ai fini della verifica del rispetto del co. 1 dell'art. 3, si osserva che pare mancare effettivamente uno specifico progetto relativo alla dismissione e ripristino, con individuazione delle modalità, degli impatti e dei tempi di attuazione, nonché, in particolare per le attività di coltivazione, criteri oggettivi e verificabili per individuare il termine della vita utile del pozzo (stimato in 30 anni);

nel parere, ai fini di interesse, si legge unicamente:

a pag. 56

4.7. Impatto sulla componente paesaggio.

I principali fattori di perturbazione generati dalle attività previste in fase di cantiere e in fase di esercizio che potrebbero avere un'influenza sulla componente "Paesaggio" e determinare un'alterazione della qualità del paesaggio sono:

- presenza fisica di mezzi, apparecchiature/fabbricati e illuminazione notturna;
- modifiche assetto floristico-vegetazionale e modifiche dell'uso del suolo;
- modifiche morfologiche del suolo.

Si precisa, inoltre, che l'impatto sulla componente "Paesaggio" è stato valutato solo dal punto di vista "visivo", in quanto la morfologia del territorio e gli usi del suolo al termine delle attività di produzione (anche se dopo diversi anni in quanto la vita produttiva del Pozzo Pergola 1 è stimata in circa 30 anni) verranno riportati allo stato d'origine ed il paesaggio verrà quindi modificato solo temporaneamente, con l'eccezione degli alberi e delle piante che sarà necessario tagliare in fase di cantiere, ma che comunque saranno ripiantumate in aree limitrofe a quelle d'origine. Sulla base delle valutazioni effettuate, è stata compilata la matrice quantitativa della stima degli impatti generati dalle fasi di progetto sulla componente Paesaggio. L'applicazione dei criteri utilizzati per la stima delle interferenze indotte dall'intervento evidenzia l'assenza di particolari criticità derivanti dalle attività in progetto.

In particolare:

- in fase di cantiere per la realizzazione dell'Area Innesto 3 l'impatto paesaggistico (relativamente alle modifiche morfologiche, alle modifiche dell'uso del suolo e modifiche assetto floristico-vegetazionale) rientra in Classe II, ossia in una classe ad impatto ambientale BASSO, indicativa di una interferenza di bassa entità ma limitata estensione, i cui effetti, di breve durata, sono comunque reversibili;
- in tutti gli altri casi l'impatto sulla componente Paesaggio o risulta essere NULLO o rientra in Classe I, ossia in una classe ad impatto ambientale TRASCURABILE, indicativa di un'interferenza localizzata e di lieve entità, i cui effetti sono considerati reversibili, caratterizzati da una frequenza di accadimento bassa o da una breve durata.

A pag. 87

9.8. Decommissioning: - Il decommissioning non prevede la rimozione delle condotte, lasciando un impatto elevato sul territorio. Tra le altre, deve essere anche considerata la possibilità che le condotte a fine vita possano essere contaminate da Mercurio in amalgama con l'acciaio delle stesse.

Nella documentazione integrativa volontaria trasmessa al MATTM nel mese di Giugno 2018 con nota prot. N. 1849 del 28/06/2018 (Nota Tecnica di Integrazioni, Doc. SIME_AMB_05_103) si riporta la descrizione delle attività di decommissioning che la società Eni S.p.A. intende eseguire a conclusione delle attività di esercizio delle condotte. Vengono inoltre illustrati i vantaggi in termini ambientali che la "non rimozione delle condotte" apporterebbe in termini di impatti ambientali. Si ribadisce, infatti, che tale scelta consente il mantenimento sia della copertura vegetale instauratasi e diffusasi in seguito alla messa in opera delle condotte in tutto il periodo di attività delle stesse, sia delle opere di contenimento del terreno e di protezione dall'erosione messe in posto. Si fa presente che in ogni caso le condotte saranno oggetto di bonifica e inertizzazione. Le attività di rimozione delle condotte, qualora si rendessero necessarie e/o specificamente richieste dagli Enti competenti, rientrano in un procedimento autorizzativo "ad hoc", opportunamente valutato in funzione delle reali condizioni delle condotte e dello stato dei luoghi e sulla base della normativa in vigore all'atto della valutazione di una eventuale rimozione delle stesse. Tale progetto di ripristino territoriale, come riportato nel citato documento, viene elaborato a valle della chiusura mineraria del pozzo. Con riferimento alle caratteristiche qualitative dell'olio estratto dal giacimento della Val d'Agri, non è prevista la presenza di mercurio che possa determinare contaminazione delle condotte in amalgama con l'acciaio delle stesse.

VALUTATO che al momento della dismissione dovrà essere considerata la possibilità di rimozione della condotta anche a seguito di specifiche analisi del metallo dell'oleodotto per verificare la presenza di potenziali inquinanti quale Mercurio in amalgama nella tubazione di acciaio.

b) con riferimento specifico alla definizione di fideiussioni specifiche che garantiscano a fine vita la dismissione degli impianti:

tale aspetto, che pure era stato alla base del diniego reso in prima battuta dalla Commissione precedente e quindi divenuto elemento del preavviso di rigetto tale da necessitare di apposite controdeduzioni, viene esaminato dal parere con conclusioni non coerenti con il rilievo. Infatti, la fideiussione, quale specifico istituto giuridico consistente in una garanzia rilasciata da un terzo azionabile dal garantito ex art. 1936 cod. civ. non equivale al generico fondo interno alla sfera dell'obligato principale, vale a dire il proponente, che questi allega invece come sufficiente.

Si legge nel parere:

a pag. 87-8

Non sono definite fideiussioni specifiche che garantiscano a fine vita la dismissione degli impianti.

Le attività di dismissione sono gestite finanziariamente attraverso un Fondo Abbandono che Eni destina a tali attività e che viene periodicamente aggiornato. Nello specifico, la funzione Eni competente per i principi contabili definisce le norme, cosiddette Norme di Gruppo, per la redazione del bilancio consolidato e delle relazioni infrannuali consolidate secondo i

principi contabili internazionali e in conformità alle normative applicabili, garantendo il costante adeguamento all'evoluzione normativa in materia contabile e di bilancio. Si tenga presente che le Norme di Gruppo sono frutto di molteplici valutazioni e oltre alla definizione dei criteri di rilevazione e valutazione e relative informazioni integrative previste dai principi contabili internazionali in vigore omologati dalla Commissione Europea, indicano i principi contabili internazionali in vigore emessi dall'*International Accounting Standard Board* e non omologati dalla Commissione Europea, nonché le altre informazioni rilevanti richieste dalla SEC (ad esempio le *supplemental oil & gas disclosures, conflict minerals, ecc.*). Con specifico riferimento alle attività di smantellamento e ripristino delle condizioni ambientali dei siti le società rilevano i costi di abbandono secondo quanto previsto dalle citate Norme di Gruppo. Gli interventi ambientali derivano dall'assunzione di obbligazioni onerose contrattuali, legali o implicite, in dipendenza di adeguamenti richiesti da norme e regolamenti in materia di ambiente, nonché di attività di riparazione di vario genere che comportano costi di bonifiche, ripristini, messa in sicurezza, risarcimenti di danni all'ambiente e delle risorse rinnovabili.

VALUTATO che sono state date sufficienti informazioni sulle garanzie finanziarie relative alla dismissione degli impianti.

Nel parere si legge inoltre:

a pag. 105

“**Condizione 15:** al momento della dismissione dovrà essere valutata l'opportunità da un punto di vista ambientale di rimozione della condotta anche a seguito di specifiche analisi del metallo dell'oleodotto per verificare la presenza di potenziali inquinanti quale Mercurio in amalgama nella tubazione di acciaio”.

Detta condizione n. 15 non risulta essere pienamente idonea a garantire il rispetto dell'art. 3 co .1 D.M. 39/2019; infatti, non pare essere stato previsto uno specifico progetto relativo a dismissione e ripristino delle opere realizzate (non solo condotte, ma anche tutte le altre opere previste) al termine della vita utile del pozzo, bensì tali aspetti e le correlate valutazioni sono rimandate a una fase successiva, contraddicendo le finalità dichiarate del D.M. citato

c) con specifico riferimento all'art. 3 co. 3 inerente la valutazione degli impatti dell'eventuale scarico di acque di strato con riferimento all'intera vita utile dell'opera;

Il D.M. n. 39 19/02/2019 all'art. 3.4 riporta “Poiché gli impatti dell'eventuale scarico di acque di strato devono essere valutati in sede di VIA con riferimento all'intera vita utile dell'opera, già nello studio di impatto ambientale devono essere presenti documentate evidenze, confermate da parte degli Uffici competenti, circa la effettiva disponibilità di pozzi per la reiniezione durante tutte le fasi di vita dell'opera. Ne consegue che in nessun caso la prima autorizzazione allo scarico potrà essere reinviata ad un momento successivo a quello del rilascio della VIA”;

Nel parere si legge:

pag. 84

“In ogni caso va precisato che la Regione Basilicata ha autorizzato la reiniezione fino ad un massimo di 2000 m³/d misurata a testa pozzo delle acque di strato in unità geologiche profonde tramite il pozzo Costa Molina 2 (CM2) con nota Prot. 0146217/75AB del 9.9.2013 “D.L.vo n.152/2006 (e s.m.i.) – Parte II, art. 29-nonies - Ratifica di modifica non sostanziale relativa all'impianto denominato "Centro Olio Val D'Agri" sito nella Zona Industriale del

Comune di Viggiano (PZ)" e ha prescritto ad Eni la stipula di una convenzione con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) al fine di produrre una relazione annuale circa la sismicità naturale e indotta dell'area della Val d'Agri, con particolare riferimento alle zone interessate dall'attività di reiniezione (pozzo CM2)";

VALUTATO che:

- da un punto di vista sismico l'area è particolarmente critica e che risultano necessarie ulteriori conoscenze a questo riguardo;
- risulta opportuno installare ulteriori stazioni sismiche dedicate all'area del pozzo Pergola 1;
- che in nessun modo l'estrazione dal pozzo Pergola 1 deve variare i quantitativi di acqua di strato ad oggi reiniettati nelle formazioni di provenienza in modo da non aumentare i rischi di sismicità indotta ed innescata.

Al riguardo si rileva come non appaiano essere presenti nel parere n. 3429 del 22/05/2020 indicazioni quantitative chiare e definite riguardanti lo scarico delle acque di strato con riferimento all'intera vita utile dell'opera né è presente una valutazione complessiva e cumulativa concernente l'uso del pozzo Costa Molina 2 a tale scopo, né è chiara la presenza di una procedura autorizzativa per le nuove acque di produzione associate alla messa in opera del Pozzo Pergola 1 (prima autorizzazione allo scarico).

Ciò al fine della tutela di una risorsa essenziale qual è l'acqua di falda e del reticolo idrico superficiale dell'area, che è di assoluto rilievo al pari del monitoraggio della sismicità naturale e indotta. Da menzionare a questo proposito che il pozzo Costa Molina 2 è stato anche oggetto di sequestro dell'autorità giudiziaria (Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlabili, istituita con legge 7 gennaio 2014, n. 1, atti della XVII Legislatura, Doc. XXIII n. 25), e che recentemente è monitorato da parte di ARPAB (ottobre 2020 sopralluogo congiunto tecnici ARPAB e Regione Basilicata presso il Centro Olio di Viggiano, per accertamenti riguardanti una perdita di acque di strato in prossimità del pozzo reiniettore Costa Molina 2, intervista al Direttore Generale Antonio Tisci), in seguito alla comunicazione pervenuta dai tecnici Eni, in ottemperanza agli articoli 242-249 del D.Lgs 152/2006, di un **superamento di un solvente clorurato cancerogeno (il triclorometano), risultato presente in quantità 100 volte superiore al limite normativo.**

VALUTATO:

- che le risultanze dell'istruttoria indicano che:

il parere n. 3429 del 22/05/2020 ha analizzato le osservazioni del Proponente ai sensi dell'art.10.bis della legge 241/1990, ma non risulta né menzionare il decreto ministeriale 19/02/2020 n. 39, né essere stato maturato quanto a contenuti, alla luce degli indirizzi recati dallo stesso D.M. per quanto concerne:

1) la presenza di uno specifico progetto relativo a dismissione e ripristino, atto a individuare modalità, impatti e tempi di attuazione, nonché per le attività di coltivazione criteri oggettivi e verificabili per individuare il termine della vita utile del pozzo (in Doc. SIME_AMB_05_103 Nota tecnica di integrazioni del Proponente non è presente quanto sopra richiesto);

2) l'assicurazione della dismissione a fine vita degli impianti, che non è stata fornita mediante l'apposita fideiussione che pure era stata richiesta nel primo parere della Commissione 7.12.2018;

3) la caratterizzazione dell'intero ciclo delle acque di strato con riferimento alla vita utile dell'opera, la cui prima autorizzazione allo scarico non può in nessun caso essere rinviata ad un momento successivo a quello del rilascio della VIA;

4) in detto contesto non risultano soddisfatte le considerazioni alla base dell'emanazione del D.M. 39/2019 come di seguito ricordate, stante il rinvio di elementi cruciali ai fini della valutazione dell'impatto ambientale a fasi valutative successive:

“CONSIDERATA la necessità che i provvedimenti di valutazione di impatto ambientale tengano conto dei potenziali impatti generati durante l'intera vita utile delle opere, nonché durante le fasi di realizzazione e durante le fasi di ripristino dei luoghi, al fine di rappresentare l'impatto cumulativo potenziale e consentire alle commissioni preposte di avere ogni elemento utile ai fini delle valutazioni di competenza.

CONSIDERATO che, in particolare per installazioni soggette agli obblighi di cui al Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si ritiene necessario che i pareri di valutazione di impatto ambientale considerino, con l'accuratezza consentita al livello di progettazione previsto, tempi e impatti delle fasi di ripristino dei luoghi a cessazione delle attività.

CONSIDERATA la ricorrenza di casi in cui i pareri di valutazione di impatto ambientale rimandano l'acquisizione di elementi informativi potenzialmente rilevanti per la definizione di contenuti del provvedimento (quali indagini e valutazioni ante operam) ad una fase successiva all'emanazione del provvedimento stesso, anche se tali elementi potrebbero essere pertinenti al livello di progettazione su cui il parere è chiamato ad esprimersi”;

la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

Sottocommissione VIA

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportate quale motivazione del presente parere

esprime il seguente

MOTIVATO PARERE

Con riferimento alla nota prot. MATTM/89390 del 3/11/2020, si rileva che il parere n. 3429 del 22/05/2020 **non** ha operato l'applicazione dei dettami del Decreto Ministeriale n. 39 del 19/02/2019 nell'esame del progetto del Proponente, omettendo di richiedere gli approfondimenti e le integrazioni del SIA a ciò necessarie.

La Coordinatrice della Sottocommissione VIA

Avv. Paola Brambilla